

(N. 858)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore DI ROCCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1950

Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento legislativo che si propone, si inquadra nella opera di traduzione in leggi concrete dei principi generali sanciti dalla Costituzione che all'articolo 38, comma secondo e terzo, dice testualmente:

« I lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

« Gli invalidi ed i minorati hanno diritto alla educazione ed all'avviamento professionale ».

Fra i lavoratori, nell'accezione più completa e più alta del vocabolo, non v'è dubbio che vadano compresi i pubblici impiegati, sia civili che militari, i quali sono, per espressa dizione del primo comma dell'articolo 98 della Costituzione, « al servizio esclusivo della Nazione ».

Per essi, attualmente, esiste una forma di previdenza e di assistenza, praticata attraverso Enti appositi, finchè sono in attività di

servizio. Ma se disgraziatamente qualcuno di loro, nell'esercizio delle sue mansioni, rimane mutilato od invalido, allora si applicano semplicemente le disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e le norme successivamente emanate in materia di pensioni privilegiate, e con ciò si intende, ai sensi del decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558, « completamente regolato qualsiasi diritto dell'impiegato civile o militare che, nell'esercizio o in occasione delle sue funzioni, abbia riportato ferite o contratto infermità che lo rendano inabile ad ulteriore servizio e quelli degli aventi diritto in caso di morte dell'impiegato in servizio, o in conseguenza del servizio stesso, qualunque sia stata la causa dell'infortunio ».

È evidente che la disposizione restrittiva di tale decreto luogotenenziale contrasta con il surriferito articolo 38 della Costituzione, in quanto l'eventuale godimento della pensione privilegiata ordinaria non esaurisce il campo

dell'azione statale per assistere il mutilato od invalido per causa di servizio, e per reinserirlo, se possibile, nel ciclo produttivo della vita nazionale, tenendo nel dovuto conto il sacrificio della sua integrità fisica compiuto « al servizio della Nazione.

E che tale osservazione sia fondata, risulta chiaro dall'esame dei precedenti che si hanno in campo legislativo a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, a favore dei mutilati ed invalidi del lavoro, e recentemente a favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, ai quali tutti sono assicurati, oltre al trattamento di pensione loro spettante, *benefici di varia natura a carattere assistenziale materiale e morale.*

Poichè la legislazione italiana, dopo la legge 23 giugno 1912, n. 667, con la quale vennero istituite per la prima volta le pensioni privilegiate di guerra, si è occupata quasi esclusivamente dei mutilati ed invalidi di guerra, ai quali va la imperitura gratitudine della Patria e di tutti gli italiani, trascurando la pur benemerita categoria dei mutilati ed invalidi per servizio, di quei cittadini, cioè, che come magistrati, come militari, come funzionari ed agenti di polizia, come diplomatici, come ferrovieri, come guardie di finanza, come pubblici impiegati, hanno riportato in servizio e per causa di servizio debitamente riconosciuta, ma non per evento di guerra, mutilazioni od infermità gravi a carattere permanente, si propone l'emanazione di una legge conforme all'annesso disegno, sicuri di compiere opera di alta giustizia morale e di viva ed operante solidarietà sociale.

Il disegno di legge è stato redatto in analogia al Decreto Legislativo 2 marzo 1948, n. 135 (« Gazzetta Ufficiale » n. 65 del 17 marzo 1948), concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra *dei benefici spettanti*

*ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra*, con gli opportuni adattamenti.

All'articolo 1 si sancisce pertanto, che i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonchè ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed agli invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.

Si precisa, al secondo comma dello stesso articolo, che nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di pensione spettante ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.

All'articolo 2 si stabiliscono delle aggiunte all'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni, per la formazione delle graduatorie dei concorsi per le ammissioni alle carriere statali.

All'articolo 3 si precisa, allo scopo di evitare possibili dubbi in sede di applicazione della legge, chi è considerato mutilato od invalido per servizio agli effetti della legge medesima, e si fa riferimento alle categorie di mutilazioni od infermità riportate dalla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, in quanto detta tabella è la più aggiornata e quella scientificamente più esatta fra le varie tabelle elaborate fino ad oggi.

L'articolo 4 stabilisce la data dell'entrata in vigore della legge.

La legge che si propone, pertanto, mentre costituisce il giusto riconoscimento da parte dello Stato del sacrificio dei suoi più fedeli servitori, non comporta, praticamente, alcun nuovo onere per lo Stato stesso, giacchè i vari benefici o sono di natura morale, o si inquadrano nelle varie forme di assistenza praticate dalle pubbliche Amministrazioni, e per le quali esistono già appositi stanziamenti.

## DISEGNO DI LEGGE

—

## Art. 1.

I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonchè ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.

Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di pensione spettante ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.

## Art. 2.

Nell'ordine delle preferenze a parità di merito, stabilito dall'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni, per la formazione della graduatoria dei concorsi per le ammissioni alle carriere statali, sono aggiunte le seguenti categorie di cittadini:

numero 2-ter — i mutilati ed invalidi per servizio;

numero 3-ter — gli orfani dei caduti per servizio;

numero 6-ter — i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

numero 7-ter — le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio.

## Art. 3.

Agli effetti della presente legge si considerano mutilati ed invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato, hanno contratto in servizio o per causa di servizio militare o civile debitamente riconosciuta, mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.